

# Comune di Santopadre

PROVINCIA DI FROSINONE

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N° DEL 29/11/2013

ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO : Conferma aliquote IMU.**

All'appello risultano

	PRESENTI	ASSENTI
DR. GIAMPIERO FORTE	X	
AVV. ANTONIO DI SOTTO	X	
SIG. DEI CICCHI ROCCO		X
GEOM. GIANFRANCO D'AGUANNO		X
SIG. GERARDINO DEI CICCHI	X	
SIG. GIANNINO RICCI	X	
SIG. ROCCO MARCUCCILLI	X	
SIG. STEFANO CAPUANO	X	
SIG. ANTONIO GRECO	X	
DR. TONINO DI RUZZA DI RUZZA	X	
SIG. DEI CICCHI FRANCO		X
SIG. GIOVANNI NOTARGIACOMO		X
SIG. LORENZO CAPPELLO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Battista Iaconelli, essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Giampiero Forte assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che si tiene in forma pubblica.

## **OGGETTO : Conferma aliquote IMU.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce " *E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 447 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento* ".

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a : *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

VISTO il D. Lgs 14/03/2011, n. 23 – Art. 9, comma 8.– sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti di servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c),d),e),f),h),ed i) del citato Decreto Legislativo 504/92. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT).

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall'IMU :

1. I terreni agricoli in quanto il Comune di Santopadre risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della Legge 984 del 1977;
2. I fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come montano ( art. 9 D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 così come modificato dalla Legge 26.04.2012, n. 44 di conversione del D.L. 02.03.2012, n. 16).

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO.  
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione **principale** del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.10.2012 venivano determinate la aliquote per lo stesso anno nella fattispecie :

- Aliquota base dello 0,76%;
- Aliquota ridotta 0,20 % per abitazione principale e pertinenze;

TENUTO CONTO di quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 06.07.2009 in merito al valore delle aree edificabili – confermando tali valori anche per il 2013.

## D E L I B E R A

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
  - Di confermare, per il corrente esercizio finanziario, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già stabilite, per l'anno 2012, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.10.2012 :
    - 0,76 per cento aliquota base;
    - 0,20 per cento aliquota per l'abitazione principale;
  - Di confermare anche le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
    - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
    - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 , da estendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
  - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
- di riconoscere valida l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentali, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisito;
- di ritenere che la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili ( salvo espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d'ufficio), e per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%;

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario  
Gerardino Dei Cicchi



### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di Deliberazione, ricordando che l'impegno di non aumentare le imposte e contribuzioni comunali è stato mantenuto, anche con l'adozione della presente

Proceduta a votazione palese e con voti unanimi

### DELIBERA

- Di approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Di dichiarare la presente con ulteriore votazione palese e con voti unanimi immediatamente esecutiva.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
Dr. Giampaolo Forte



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Battista Iaconelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02 DIC. 2013.

Santopadre li, 02 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Battista Iaconelli

